

RECENSIONE A M. LUCIANI, *OGNI COSA AL SUO POSTO*, MILANO, 2023,  
XV – 269

di Armando Lamberti\*

157

I lavori del prof. Massimo Luciani si caratterizzano tutti per chiarezza, straordinario rigore, originalità, cultura enciclopedica. Coordinate, queste, che caratterizzano anche il suo ultimo volume, *Ogni cosa al suo posto*, il quale rappresenta un raffinato affresco della crisi di identità della scienza giuridica e costituzionalistica nell'epoca delle trasformazioni della post-modernità, le quali pongono in crisi quel fondamentale principio di certezza del diritto, che non soltanto non può non annoverarsi tra i principi cardine dello Stato costituzionale di diritto ma che risulta ontologicamente ed epistemologicamente connaturato all'idea stessa di diritto.

È un'idea, questa, che traspare sin dalle prime pagine del volume, centrate sul legame tra diritto e ordine, tra diritto e certezza, che l'Autore definisce «consustanziale al fenomeno giuridico» (p. 4) e – il che è lo stesso, avrebbe detto Salvatore Satta – «alla sua scienza»: è per questo, continua l'A., che «una rinuncia della scienza giuridica a fornire prestazioni di ordine e di certezza sarebbe non soltanto un suo fallimento, ma anche un fallimento del diritto oggettivo».

È in nome di questa consapevolezza, la quale affonda le sue radici in un preciso riconoscimento dello statuto epistemologico della scienza giuridica, che l'Autore mostra tutto il suo scetticismo rispetto a quelle recenti letture «fluide» del reale: che si tratti del «diritto liquido» di Quiroz Vitale<sup>1</sup> o di Messina<sup>2</sup>, della prospettiva «quantistica» di Bin<sup>3</sup> o della metaforica «struttura a rete» di Teubner<sup>4</sup> (che, peraltro corrisponde ad una nozione di costituzione spontanea la quale si risolve in un sociologismo descrittivo suscettibile di dare spazio ad un periglioso «neomedievalismo istituzionale», come lo definiva Rodotà<sup>5</sup>), tutti sembrano – a ben vedere – proiezioni del paradigma sociologico della «liquidità» di Bauman<sup>6</sup> alla scienza giuridica, così però minando alla sua capacità di proporre sistemazioni ordinanti. Come ricorda opportunamente l'Autore, lo stesso termine «ordinamento» esprime mirabilmente un tratto distintivo del diritto e della sua scienza, anzi ne disvelerebbe «la pretesa ultima» (p. 11), che è quella, al tempo stesso statica e dinamica, «della 'costruzione' di un 'ordine' delle relazioni umane, affidata non più alla soggettività delle determinazioni individuali, ma all'oggettività delle determinazioni collettive».

Significa, tutto ciò, essere forse formalisti? No, di certo. Anzi, ricorda l'A., proprio colui il quale, più di tutti, ha acceso il movimento antiformalista, e cioè Rudolf von Jhering, nella

\* Professore Ordinario di Diritto costituzionale e pubblico – Università di Salerno.

<sup>1</sup> M.A. Quiroz Vitale, *Il diritto liquido. Decisioni giuridiche tra regole e discrezionalità*, Milano, 2012.

<sup>2</sup> G. Messina, *Diritto liquido? La governance come nuovo paradigma della politica e del diritto*, Milano, 2012.

<sup>3</sup> R. Bin, *A discrezione del giudice. Ordine e disordine: una prospettiva quantistica*, Milano, 2014.

<sup>4</sup> Cfr. G. Teubner, *Il diritto come sistema autopoietico*, Milano, 1996; Id., *Constitutional Fragments: Societal Constitutionalism and Globalization*, Oxford, 2012.

<sup>5</sup> S. Rodotà, *Una Costituzione per Internet?*, in *Politica del diritto*, 3, 2010, 353 ss.

<sup>6</sup> Z. Bauman, *Modernità liquida*, Roma-Bari, 1999.

sua prolusione viennese del 1868, avvertiva fortemente l'esigenza di un «ordine» e la correlata fiducia che la scienza giuridica potesse soddisfarla: certo, in forme diverse da quelle del giuspositivismo allora imperante, ma non per questo abbandonandosi all'arbitrio della giurisdizione caso per caso (di quella «giustizia del caso concreto» che in nome dell'equità dimentica la certezza), semmai rivendicando il ruolo della dottrina giuridica nell'elaborazione teorica generale «che avrebbe dovuto ricondurre a sistema le sparse membra di un ordinamento altrimenti lacerato dalle individualistiche e frammentate determinazioni giudiziali» (p. 16). Un ruolo, questo, la cui necessità e indefettibilità sono avvertite ogni giorno sempre di più, e al quale la dottrina sembra progressivamente abdicare, talora senza accorgersene...

Si tratterebbe, in fondo, di «prendere sul serio» il diritto e la sua pretesa, ontologica ed epistemologica, alla prevedibilità, intesa – per dirla con le parole di Gometz riprese dall'A. – come «possibilità diffusa di prevedere le conseguenze giuridiche di atti o fatti».

Ordine e certezza, quindi, sono esigenze connaturate al diritto, nella dialettica imprescindibile col potere («il potere senza diritto è cieco, il diritto senza potere è vuoto», avrebbe detto Norberto Bobbio riecheggiando Kant<sup>7</sup>). E di ciò l'Autore traccia un raffinato affresco genealogico, a partire da Aristotele, nella cui *Politica* traspare chiara la convinzione che il diritto «sia il grande trasformatore logico e pragmatico della violenza in potere regolato e – dunque – sublimato dalla giustizia» (pp. 20-21). Il vero diritto, quindi, è «ragione e prevedibilità» – ci ricorda Luciani – ed è «lo strumento che nel periglioso mondo degli uomini rende possibile l'avvento dell'ordine» (p. 27).

E particolarmente evocativo appare, in tal senso, l'accostamento, nel biblico libro di Giobbe, tra «il *nullus ordo*» e il «*sempiternus horror*»: la mancanza di ordine (e, cioè, del diritto che di esso è fondamento e condizione di possibilità) corrisponde all'orrore. Là dove c'è il *chaos*, la terribile anomia, v'è il brivido raccapricciante dell'*umbra mortis*. Forse per questo – sia detto incidentalmente – il Vangelo di Giovanni si apre con l'affermazione «In principio era il *logos*» (capovolgendo il mito greco, che in principio vedeva il *chaos*).

È, questa, una consapevolezza che attraversa, secondo un lungo e sottile filo rosso, la riflessione medievale e giunge sino all'età moderna. E qui appare straordinariamente rilevante il duplice riferimento che l'Autore opera a Spinoza e ad Hobbes: due filosofi diversissimi tra loro – l'uno teorico del panteismo e dell'immanentismo, l'altro teorico del Leviatano e della trascendenza politica della sovranità (aprendo due vie chiaramente alternative della modernità politica) – ma entrambi consapevoli del nesso costitutivo irrinunciabile tra diritto, ordine e certezza. *Imperii virtus est securitas*, diceva Spinoza. E certamente anche per Hobbes non si può pensare l'ordine moderno senza l'ordine e la sicurezza, costruiti dal diritto, e a cui è funzionale, in ultima istanza, l'intero edificio del Leviatano (e, con esso, dello Stato moderno). Se il *protego, ergo obligo* è il *cogito, ergo sum* dello Stato, come scriveva Carl Schmitt<sup>8</sup>, ci si avvede che, nella prospettiva dello Stato moderno, la certezza del diritto altro non sia che la proiezione sul piano giuridico di quella «sicurezza»/«protezione» per la quale lo Stato stesso è sorto (o, se si vuole, per la quale i consociati si sono riuniti con quel «*pactum unionis* con effetto immediato di *pactum subiectionis*», secondo la formula di Giovanni Chiodi<sup>9</sup> cara al nostro Autore, che della sovranità moderna rappresenta il fondamento).

Diritto dello Stato, sicurezza e certezza, dunque, sono consustanziali alla modernità – rileva con nettezza Luciani –, secondo precise ragioni «storiche, logiche, politiche, sociali e

<sup>7</sup> N. Bobbio, *Teoria generale della politica*, Torino, 1999, 186.

<sup>8</sup> C. Schmitt, *Il concetto di politico*, in Id., *Le categorie del politico*, ed. it. a cura di G. Miglio e P. Schiera, Bologna, 1972, 136.

<sup>9</sup> G.M. Chiodi, *Legge naturale e legge positiva nella filosofia politica di Tommaso Hobbes*, Milano, 1970, 22.

antropologiche».

«Ogni colpo inferto alla certezza e all'affidamento» – afferma l'Autore in alcune pagine di cristallina chiarezza – «deve dunque essere inteso come una violazione – oltre che dei principi dello Stato di diritto – dello stesso patto fondativo che ha dato vita allo Stato quale forma giuridico-politica di una comunità di esseri umani» (pp. 53-54). Ciò implica, quindi, venendo all'esperienza dello Stato costituzionale di diritto, che l'intero ordinamento debba «funzionare come macchina generatrice di certezza», che la realizzazione delle esigenze di giustizia materiale connesse al singolo rapporto giuridico non possono valere «il sacrificio della legalità e della sicurezza» e che tanto l'attuazione quanto l'applicazione dei principi costituzionali «devono avvenire senza sacrificio di certezza o almeno assicurando degli interventi remediali adeguati quando questo non è possibile» (pp. 58-59).

Questa raffinata ricostruzione viene così a correlarsi, a partire dal terzo capitolo, con le riflessioni sull'essenza propria del costituzionalismo, la cui originaria preoccupazione è giustamente identificata – e qui si scorgono punti di contatto anche con quanto hanno affermato, in momenti e luoghi diversi delle proprie produzioni, Mario Dogliani<sup>10</sup>, Gaetano Azzariti<sup>11</sup> e Roberto Bin<sup>12</sup> – con il problema della «fondazione» e della successiva «limitazione» del potere legittimo (limitazione che, a sua volta, passa attraverso limiti esterni e interni al potere).

Ma Luciani va oltre questa pur essenziale puntualizzazione, e intende dimostrare la centralità del principio della certezza del diritto anche nello Stato costituzionale. Certamente, la prima operazione intellettuale fondamentale in tal direzione è la confutazione della tesi che considera il passaggio dallo Stato di diritto allo Stato costituzionale di diritto alla stregua di un rovesciamento dei paradigmi classici – e, con essa, delle tesi del «necostituzionalismo» e delle «teorie dei valori» –: per l'Autore tali affermazioni rappresentano sia una forzatura teorica – in quanto la Costituzione non è la sede di «valori in quanto tali», ma di «principi» (che pur sempre sono «un prodotto 'a posteriori' dell'artificialità della decisione politica costituente»: p. 102) – sia una forzatura storica – giacché, se è vero «che lo Stato costituzionale di diritto non possa intendersi come la naturale evoluzione dello Stato di diritto» (p. 106), nondimeno «la legalità costituzionale non si sostituisce, ma si sovrappone, alla legalità legale, con la quale deve dunque convivere» (p. 109). Ne è dimostrazione, d'altronde, l'esistenza di un «duplice circuito delle legalità, presiedute da due custodi diversi (la Corte costituzionale e la Corte di cassazione, i cui punti di intersezione devono essere regolati da appositi istituti e meccanismi di composizione del conflitto» (p. 109). Ciò significa anche – ed è questa una puntualizzazione decisiva nell'economia del volume – che «nello Stato costituzionale di diritto [...] la legge conserva ancora una sua 'sfera' e non è riducibile a mero svolgimento della Costituzione, sicché la salvaguardia dei suoi tratti caratterizzanti continua a essere un requisito essenziale del mantenimento dell'ordine dei poteri e della certezza dei diritti» (pp. 109-110).

Di qui la preoccupazione dell'A., rispetto alla tenuta complessiva dello Stato costituzionale di diritto, di fronte alle trasformazioni patologiche che hanno interessato la legislazione ordinaria. Da tempo, avverte Luciani, «la legge oscilla fra il ripiegarsi sulla regolazione minuta di fattispecie frammentate» (come non pensare alle famose «leggine») e «il rifugiarsi in vaghe clausole generali» (p. 125). In buona sostanza, si assiste ad un fenomeno che si potrebbe definire «bidirezionale»: da una parte, l'espandersi della legge nel dominio dell'amministrazione (e non è un caso che l'A. dedichi ampio spazio alle leggi-

<sup>10</sup> M. Dogliani, *Introduzione al diritto costituzionale*, Bologna, 1994.

<sup>11</sup> G. Azzariti, *Il costituzionalismo moderno può sopravvivere?*, Roma-Bari, 2013.

<sup>12</sup> R. Bin, *Critica della teoria dei diritti*, Milano, 2018.

provvedimento), dall'altra, l'amministrativizzazione della legge – già preconizzata da Carl Schmitt<sup>13</sup> – che si realizza in varie forme, tra cui la crescente applicazione dello schema amministrativistico della discrezionalità tecnica anche alla legislazione (sol se si pensi al dibattito sulla ragionevolezza scientifica e sulla c.d. riserva di scienza, sviluppatosi in dottrina alla luce di un'ormai consistente giurisprudenza costituzionale, da ultimo anche in tema di vaccinazioni obbligatorie anti-Covid<sup>14</sup>), aspetto che Vincenzo Baldini ha interpretato come uno dei segni più significativi della «trasformazione costituzionale» in corso<sup>15</sup>.

Ma la debolezza del legislatore rappresenta altresì il terreno fertile per la pervasività della giurisdizione: come scrive acutamente l'Autore, «l'incapacità della legge di esprimere strategie politiche di lungo periodo e la volontà del legislatore di non volere, il suo desiderio di non assumersi una responsabilità politica che non è in grado di sostenere, stimolano la ricerca di sedi alternative alle quali attingere per la regolazione della convivenza civile», *in primis*, appunto, la giurisdizione, che «tende a farsi onnipervasiva, uscendo dal terreno dell'applicazione della legge, che le sarebbe proprio, per addentrarsi in quello della mediazione [...] e della regolazione del conflitto sociale» (pp. 149-150). In fondo, restano attuali, sul punto, alcune considerazioni che Geminello Preterossi sviluppava nell'ultimo capitolo del suo volume del 2015, evidenziando che le istanze democratiche inevase finiscono col politicizzare «oggettivamente» la giurisdizione<sup>16</sup>.

E a queste riflessioni si legano strettamente quelle sull'interpretazione della legge: per esempio, in tema di interpretazione conforme a Costituzione, pare assai acuta la puntualizzazione per la quale essa giammai equivale «ad autorizzazione all'interprete a discostarsi dal testo, proponendo significati che eccedano i limiti semantici che lo segnano» (p. 157). Vale sempre, in buona sostanza, il «limite del testo»: l'interpretazione della legge, difatti, è necessariamente un'attività ancillare, sul piano logico e cronologico, rispetto a quella della sua produzione. E non è perciò un caso che, tornando – ancora una volta – alla centralità del principio di certezza –, «la confusione fra legislazione e giurisdizione», riprendendo la lezione di Jemolo, «è l'atto massimamente 'disordinante' che si possa concepire» (p. 178).

E ciò vale anche per la dialettica tra legislatore e Corte costituzionale, là dove «certezza» significa anche salvaguardia e non alterazione dell'ordine costituzionale dei poteri: sicché, se da una parte rigidità e controllo di costituzionalità non sono espressione di una legittimazione «altra» da quella democratica, giacché «servono a preservare la volontà democratica manifestatasi col patto costituzionale, patto che la stessa volontà democratica ha destinato alla prevalenza sulle contingenti manifestazioni di volontà legislativa» (p. 187), dall'altra i «confini» tra sfera politico-legislativa e intervento della Corte costituzionale deve essere chiaramente connotata, a meno di non voler assistere, di fronte alla sempre più manifesta debolezza del circuito democratico-rappresentativo (espressione di una «crisi del rappresentato», prima ancora che del «rappresentante», come Luciani ha avvertito già in alcuni risalenti saggi<sup>17</sup>), a quella «giuristocrazia» delle Corti descritta da Ran Hirschl<sup>18</sup>.

Ecco perché l'Autore opportunamente insiste sulla permanente attualità della dottrina delle «rime obbligate», la cui profonda motivazione costituzionale attiene proprio alla forma di

<sup>13</sup> Cfr., in argomento, M. Nigro, *Carl Schmitt e lo Stato amministrativo*, in *Quaderni Costituzionali*, 3, 1986, 461 ss.

<sup>14</sup> In argomento, sia consentito rinviare ad A. Lamberti, *Consulenza tecnica, ragionevolezza scientifica e pandemia*, in *Corti Supreme e Salute*, 1, 2024, 263 ss.

<sup>15</sup> V. Baldini, *Dinamiche della trasformazione costituzionale*, Bari, 2023, 117 ss.

<sup>16</sup> G. Preterossi, *Ciò che resta della democrazia*, Roma-Bari, 2015, spec. 166.

<sup>17</sup> M. Luciani, *Il paradigma della rappresentanza di fronte alla crisi del rappresentato*, in N. Zanon, F. Biondi (a cura di), *Pervorsi e vicende attuali della rappresentanza politica*, Milano, 2001, 109 ss.

<sup>18</sup> R. Hirschl, *Towards Juristocracy. The Origins and Consequences of New Constitutionalism*, Cambridge (Massachusetts), 2004.

governo e all'ordine costituzionale dei poteri. E le stesse ragioni spingono Luciani a sottoporre ad un'acuta disamina critica lo schema processuale prescelto dalla Corte nella decisione sul c.d. caso Cappato, cioè quello delle ordinanze di incostituzionalità accertata ma non dichiarata con rinvio a data fissa (schema replicato, lo ricordo a beneficio degli studenti, nel 2020 e nel 2021 in relazione alla censura sul delitto di diffamazione a mezzo stampa e sul c.d. ergastolo ostativo), di cui sono sottolineate le contraddizioni e le aporie: per esempio, è difficile immaginare che un'ordinanza possa vincolare una successiva sentenza (peraltro, col rischio di ledere il principio del libero convincimento del giudice, specie laddove, nelle more, dovesse mutare la composizione del collegio), così come è assai dubbia la configurabilità di un giudicato interno (non contemplato da alcuna norma sul processo costituzionale) o di rimedi alla violazione di tale preteso vincolo giuridico. Sembrano, perciò, decisamente condivisibili le proposte «alternative» prospettate da Luciani: dalla declaratoria di incostituzionalità secca ad efficacia differita (secondo il noto modello inaugurato dalla sentenza n. 10/2015 sulla c.d. *Robin Hood Tax*) alle declaratorie ad efficacia differita additive o sostitutive, e così via.

Avviandoci alle conclusioni, appare evidente che, per l'Autore, la certezza del diritto si salda all'ordine costituzionale dei poteri: se ne trae un invito ad «aggiustamenti» (p. 237 ss.) e «ripensamenti» (p. 246 ss.) che richiedono uno sforzo per la cultura politica così come per la cultura giuridica. Ne va non soltanto della forza ordinante del diritto costituzionale (di cui Luciani lamentava la crisi già nel fortunatissimo saggio del 1996 sull'antisovrano<sup>19</sup>), ma del diritto *tout court*, ché altrimenti rischia di non fornire quelle prestazioni di certezza e prevedibilità che ne rappresentano costitutivamente la «missione», sul piano ontologico ed epistemologico.

Ma, volendo collegare l'*omega* con l'*alfa* (e, segnatamente, alla densa prefazione dell'Autore), Certezza del diritto e salvaguardia dell'ordine costituzionale dei poteri implicano anche un esercizio di verità sul tema delle riforme costituzionali, come quello al quale ci invita Massimo Luciani.

È più di mezzo secolo, ormai, che si parla di revisione costituzionale, dal dibattito ospitato sulla Rivista *Gli Stati* nel '73 alla stagione delle Bicamerali, dall'insistenza sull'equivoco della razionalizzazione sino alle più recenti proposte di riforma: ma, avverte l'A., è sempre rimasta indimostrata la premessa, cioè «il nesso di causalità che avrebbe legato il generale impianto istituzionale della Costituente e la debolezza del sistema politico-partitico» (p. XI). E qui vale riportare le ficcanti domande retoriche che si pone l'A.: «era stato forse un difetto di regole istituzionali che consentissero l'alternanza o era stata la *conventio ad excludendum* (giustificata o meno che fosse) ad aver tenuto bloccato per anni il sistema politico? Era stato un difetto di poteri costituzionali o era stata la conflittualità interna al partito di maggioranza relativa (prima) e alla coalizione vittoriosa (dopo) ad aver determinato la breve vita dei Governi? Era stato un difetto di chiarezza del progetto costituzionale o era stato un abbassamento della qualità media della classe politica ad aver reso incomprensibili i modelli di sviluppo di volta in volta perseguiti dalle maggioranze parlamentari?» (pp. XI-XII).

E sono queste, a ben vedere, le ragioni per le quali, anche in altra sede, non ho potuto esimermi dall'esprimere un certo disagio rispetto al dibattito sulle riforme<sup>20</sup>, nella misura in cui, su questi temi, sembra sovente prevalere quella che ho definito una sorta di «fallacia illuministica», vale a dire la pretesa che, con una riforma costituzionale si possano correggere

<sup>19</sup> M. Luciani, *L'antisovrano e la crisi delle costituzioni*, in *Rivista di diritto costituzionale*, 1996, 124 ss.

<sup>20</sup> A. Lamberti, *Forma di governo e crisi del sistema politico tra riforme a costituzione invariata e "razionalizzazione del parlamentarismo"*, in *Federalismi.it*, paper, 7 giugno 2023, 1-8, e anche in F. Fabrizzi, G. Pitruzzella, A. Poggi, V. Tondi della Mura, F. Vari (a cura di), *Riforme istituzionali e forme di governo*, Torino, 2023, 235-244.

le disfunzioni del sistema politico e sciogliere, così, i nodi che attengono al rapporto «rappresentanza-governabilità». Il sistema politico non è un *posterius*, ma un *prius* rispetto all'assetto costituzionale della forma di governo: se il primo è in crisi, per ragioni endogene, non ci si può illudere che, modificando l'assetto della forma di governo intervenendo sulla Costituzione, si possano correggere – per ciò solo – le disfunzioni dei partiti e si possa superare, più in generale, la crisi del sistema della rappresentanza politica.

E qui non possiamo non riproporre alcune domande: come restituire dignità alla rappresentanza politica? Come rigenerare il sistema politico? Come restituire alla forma-partito la sua centralità come luogo di aggregazione, territorialmente radicato, di idee e di interessi? Orbene – pur con le ricordate cautele (si diceva, per l'appunto, che il sistema politico è un *prius*, non un *posterius*) – un contributo importante sul piano della «politica del diritto» non può essere affatto obliato: sarebbe necessario, in luogo di avventurarsi verso i mari sconosciuti del premierato elettivo, apprestare – innanzitutto – una modifica alla legge elettorale, dopo che – ormai da tempo – il diritto di voto nella sua pienezza è stato «coartato» da abnormi premi di maggioranza, da collegi elettorali mal congegnati e, soprattutto, dalle indicazioni etero-imposte dalle segreterie di partito attraverso le liste bloccate. In altre parole, si sarebbe dovuto (e si dovrebbe) affrontare seriamente il tema della «crisi della rappresentanza politica», che è strettamente collegato alla «crisi della qualità della rappresentanza politica», entrambe determinate anche da una legislazione elettorale che ha mortificato il diritto di voto (art. 48 Cost.)<sup>21</sup>.

Peraltro, del fatto che non ci si possa illudere che con una revisione costituzionale possano, per ciò solo, «correggersi» le disfunzioni del sistema politico, ne offre una prova autorevole e significativa proprio il dibattito ospitato su *Gli Stati* nel 1973: ci si riferisce alla voce, forse non a caso rimasta isolata, di un Maestro spesso dimenticato, qual era Giuseppe Ferrari.

«Il risultato di quest'incontro» – dichiarava Ferrari in relazione al confronto sulle riforme istituzionali – «non può dirsi confortante. Ed io rimango scettico, perché, in fondo, l'intesa è stata raggiunta solo relativamente alla parte critica, mentre non mi pare che sia emersa la stessa concordia in ordine alla parte costruttiva. Per mio conto, non credo nelle soluzioni che sono state proposte; non credo, cioè, che siano realizzabili, e non credo neppure che costituiscano la terapia adatta ai nostri mali. Istituti che altrove funzionano da noi s'inceppano, e quanto più s'inceppano, tanto più riteniamo di vivere in perfetta democrazia [...]. A mio avviso, trattandosi di crisi di responsabilità, il problema da risolvere è quello di responsabilizzare governanti, amministratori e giudici. [...] A nulla varrebbe qualsiasi riforma del potere politico, se non venissero seriamente e concretamente responsabilizzate, tanto la pubblica amministrazione, quanto la magistratura»<sup>22</sup>.

Un'assunzione di responsabilità, dunque.

Ed è quanto si avverte oggi, sempre di più: l'impellente necessità di un'assunzione di responsabilità dell'intera classe dirigente del Paese.

E quei «ripensamenti» della cultura politica e della cultura giuridica ai quali invita, nelle pagine finali del suo prezioso volume, il Prof. Massimo Luciani, sono diretti – in ultima istanza – proprio a questo obiettivo: una responsabilità culturale, etica, civica, degli operatori del diritto e della classe dirigente del Paese, come ultima «chiamata» per non sprofondare nel *sempiternus horror* del *chaos* e dell'anomia.

<sup>21</sup> Da ultimo, sia consentito il rinvio ad A. Lamberti, *Democrazia e Costituzione: attualità, disfunzioni, prospettive*, in *Dirittifondamentali.it*, 2, 2024, spec. 61 ss.

<sup>22</sup> G. Ferrari, intervento in *La Costituzione e la crisi*, in *Gli Stati*, 1/1973, ora disponibile al sito <http://www.dircost.unito.it/altriDocumenti/docs/gliStati1973.pdf>, 53, ricordato, da ultimo, da P. Piluso, *Alcune considerazioni critiche intorno al dibattito sul premierato elettivo. Tra falsi esempi e nuovi squilibri*, in *Dirittifondamentali.it*, 3, 2024, 19-20.